

**Commenti della Confederazione Cooperative Italiane sul documento di lavoro dei servizi della Commissione europea "La partecipazione finanziaria dei lavoratori nell'Unione europea" SEC(2001)1308**

La Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative) ha esaminato con molto interesse il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea "La partecipazione finanziaria dei lavoratori nell'Unione europea" e si rallegra che questo tema di democrazia economica previsto nell'Agenda per la politica sociale europea stia progredendo.

### Principi generali

La società cooperativa è una tipologia di impresa che persegue uno scopo prevalentemente mutualistico, consistente nel fornire i beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente agli stessi soci a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato.

La peculiarità del modello cooperativo consiste quindi nel perseguimento del principio dello scopo mutualistico.

La società cooperativa nasce già "partecipata" dai propri soci che in molti casi coincidono con i lavoratori.

L'elevato grado di partecipazione da parte del socio costituisce la ragion d'essere della cooperativa.

La **Legge 142/01 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore"** di recente approvazione nella legislazione italiana, ci dà lo spunto per affermare che il contesto cooperativo è senz'altro differente rispetto a quello dell'impresa ordinaria.

Nel secondo caso, infatti, quando ci si riferisce alla partecipazione finanziaria dei lavoratori si fa riferimento esclusivamente ai dipendenti. Nella società cooperativa invece, il lavoratore può essere sia un dipendente sia (e soprattutto) un socio lavoratore.

Le cooperative di lavoro, quelle in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto l'attività lavorativa prestata dai soci, nascono a priori con un elevato grado di partecipazione finanziaria. Nella cooperativa di lavoro il socio lavoratore sintetizza una figura che è al contempo co-imprenditore e lavoratore.

Come specificato dalla nuova legge che definisce la figura il socio, al momento della sua adesione alla cooperativa il socio stipula con la stessa un rapporto associativo, e contestualmente o, in un momento successivo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro

che può assumere la forma di lavoro di tipo subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel delineare la **carta d'identità** del socio lavoratore, la nuova norma così definisce il socio lavoratore:

1. concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e di conduzione dell'impresa;
2. partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuisce alla formazione di capitale sociale e partecipa al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Per ciò che riguarda la partecipazione finanziaria, tra le tipologie previste nel Documento di lavoro, possiamo affermare che la cooperativa, rispetto ai propri lavoratori soci utilizza tutte e tre le forme menzionate:

- partecipazione agli utili,
- azionariato dei dipendenti,
- opzione di sottoscrizione di azione (o stock options).

Ci si sofferma in particolare sull'ultima tipologia. Si segnala, a tal proposito, quanto previsto dall'articolo 3 della nuova legge (sul socio lavoratore), rispetto al trattamento economico complessivo non inferiore al minimo stabilito nei CCNL.

Vengono evidenziate dalla norma citata le modalità previste per erogare ulteriori trattamenti economici in favore del socio che sono deliberati dall'assemblea.

Tra le forme individuate dalla norma per erogare ulteriori trattamenti economici è prevista la possibilità che in sede di approvazione del bilancio di esercizio venga erogata una somma, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

La cooperativa può quindi erogare al socio tali "trattamenti economici ulteriori" seguendo modalità quali:

- 1- integrazione delle retribuzioni medesime;
- 2- aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del D.L.C.P.S. 1577/47 (limiti azionari per i soci della cooperativa, attualmente fissati ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 19.5.1998 in L. 101.669.000 e L. 152.504.000 per i soci delle cooperative di manipolazione,

trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro);

3- mediante distribuzione gratuita dei titoli secondo quanto previsto all'art. 5 della legge 59/92 (azioni di partecipazione cooperativa).

Si evidenzia inoltre, che in virtù della normativa sulle **stock options** (previste e disciplinate dall'articolo 2349 del Codice Civile) il capitale sociale deve essere aumentato in forma corrispondente. Di seguito si riporta la norma del Codice Civile.

**Art. 2349 Codice Civile Azioni a favore dei prestatori di lavoro:** In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

In tal modo anche le società cooperative possono assegnare le azioni ai soci lavoratori nel rispetto del limite del 30% (prima il 20%) in esenzione da imposta fino a lire 4 milioni .

La possibilità dell'utilizzo di tale strumento da parte delle società cooperative nei confronti dei propri dipendenti era prevista, non era chiaro, invece, l'utilizzo nei confronti dei soci lavoratori, e tale possibilità è stata poi confermata dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze, dipartimento Entrate del 28.10.98, n. 159.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale di tale strumento, questo è disciplinato dalle lettere g) e g-bis) dell'art. 48, del D.P.R. 917/86.

**Art. 48, comma 2, D.P.R. 917/86.**

[.....] g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

tale disciplina fiscale costituisce un forte incentivo per l'utilizzo delle stock options.

## Azioni comunitarie

1) Si è concordi sulla necessità di prevedere una iniziativa comunitaria nel settore della partecipazione finanziaria. Quello della partecipazione finanziaria costituisce uno strumento valido ed efficace volto all'ammodernamento dell'organizzazione del lavoro e all'incremento della produttività all'interno di un'impresa.

Il Governo Italiano ha messo a punto, nel mese di ottobre 2001 il “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia - *proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*”.

Nel libro bianco è presente un intero paragrafo dedicato interamente alla Democrazia Economica e relativo al tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori. Lo stesso LB fa quindi esplicito riferimento alla nuova iniziativa della Commissione Europea (SEC 1308), sulla quale il Governo italiano è chiamato ad esprimersi.

Nello stesso Libro Bianco si esterna la necessità di tenere in considerazione la prospettiva di una tematica partecipativa. In Italia infatti si è in presenza di quel deficit culturale, cui fa riferimento il Documento, che vede ei dipendenti delle imprese ed i loro rappresentanti, sentirsi estranei ad una prassi di coinvolgimento di tipo finanziario nell'impresa in cui sono occupati.

Grazie al contributo recentemente lanciato dal legislatore attraverso la nuova stesura dell'articolo 48, comma 2°, del Testo Unico sulle Imposte dei redditi (vedi riquadro riportato sopra), è stata possibile la realizzazione di una serie di incentivi volti ad incoraggiare l'ingresso in una logica di partecipazione finanziaria.

Lo stesso Governo, nel Libro Bianco ha dichiarato le linee programmatiche lungo le quali intende muoversi nel prossimo futuro: *“ritiene utile verificare modalità di partecipazione finanziaria finalizzate ad esaltare la fidelizzazione di figure apicali o comunque chiave nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di piccole e di piccolissime imprese inclusi esercizi turistico –commerciali ed unità artigiane”*.

Senz'altro l'esperienza cooperativa, grazie alle peculiarità che la caratterizzano, può costituire un elemento importante volto a fornire un esempio in tal senso.

In effetti, come abbiamo già accennato, nell'esperienza cooperativa la realtà della partecipazione costituisce la chiave di volta di un sistema improntato ad un'ottima realizzazione dell'impresa.

Il principio della reale partecipazione dei soci, che può generare esempi di eccellenza nel mondo dell'imprenditoria cooperativa, se ampliato ai lavoratori non soci può ulteriormente incentivare la produttività e di conseguenza la competitività di un'impresa sul mercato.

Il senso di appartenenza avvertito **dal socio** in quanto tale e l'impegno che in prima persona lo stesso conferisce **prestando il proprio lavoro** nella cooperativa di cui egli stesso è co-proprietario, affiancato dallo sviluppo di un senso di appartenenza e di un alto grado di fidelizzazione da parte del lavoratore non socio, potrebbe, senz'altro ulteriormente aumentare la produttività dell'impresa.

2) Prevedere un'iniziativa comunitaria e quindi, stabilire principi generali a livello europeo vuol dire soprattutto dettare regole del gioco comuni per realizzare un'armonizzazione tra i paesi membri.

Tutto ciò è finalizzato a favorire un utilizzo maggiore e più efficace dei regimi di partecipazione finanziaria.

3) Tra i principi generali da stabilire, nel raggiungimento degli scopi che la Commissione Europea intende raggiungere attraverso il Documento si deve riconoscere il ruolo importante da attribuire al dialogo sociale. Il dialogo sociale è un elemento chiave ed essenziale nell'ambito delle politiche comunitarie ed è proprio il modello comunitario del dialogo sociale che si deve prendere ad esempio, perché pronto a costituire un punto di riferimento più convincente per una buona e rinnovata metodologia nei rapporti tra le istituzioni e le parti sociali, anche a livello interno.

4) Gli ostacoli individuati sono condivisibili, in particolar modo tra quelli menzionati si avverte molto forte l'assenza di un'armonizzazione fiscale tra gli Stati Membri. Infatti, prima ancora di mettere in piedi regole comuni finalizzate alla disciplina degli strumenti di partecipazione finanziaria, è necessario risolvere alcune disarmonie che già da tempo sono presenti nell'Unione Europea. Il raggiungimento di un buon livello di armonizzazione fiscale potrebbe dimostrarsi propedeutico per l'incentivo fiscale finalizzato ad un più intenso equilibrio degli strumenti di partecipazione finanziaria.

Senz'altro la necessità di una armonizzazione fiscale, se era già forte negli anni che sono appena scorsi, lo è ancor di più oggi, alla luce di progetti di ampio respiro quali quelli proposti nel Documento della CE.

Confcooperative é a disposizione dei servizi della Commissione per collaborare ad approfondire questi temi.

Confcooperative è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo italiano. Nata nel 1919 per raggruppare le cooperative di ispirazione cristiana, aderisce all'Alleanza Cooperativa Internazionale e si uniforma ai principi e valori della cooperazione mondiale.

Confcooperative è capillarmente presente in tutto il territorio nazionale con un'organizzazione che si articola in:

- 22 Unioni di livello regionale
- 75 Unioni provinciali
- 5 Unioni interprovinciali
- 15 Federazioni regionali delle banche di credito cooperativo

Confcooperative è articolata anche in 8 Federazioni nazionali di settore (agricoltura, abitazione, pesca, produzione e lavoro, consumo, cultura turismo e sport, solidarietà sociale, credito) e in un Segretario delle Mutue.

Confcooperative associa oggi circa 20.000 imprese cooperative, in rappresentanza di 2.500.000 soci singoli, dà lavoro a 300.000 persone e produce reddito e raccoglie risparmio per 200.000 mld di lire (100 mld Euro).

Confederazione Cooperative Italiane

Borgo Santo Spirito 78

I-00193 Roma